



APINDUSTRIA
CONFAPI BRESCIA



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 9 del 7 giugno 2021

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Decreto Sostegni-bis** (p.2)
- ❖ **La conversione del Decreto Sostegni** (p.24)

SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 1 giugno 2021 al 15 giugno 2021** (p.27)

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



NEWS E INFORMATIVE

DECRETO SOSTEGNI-BIS

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il D.L. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-*bis*, nuovo intervento del nuovo Governo a supporto del sistema economico ancora inciso dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19.

Il Decreto si compone di 78 articoli e prevede l'entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi il 26 maggio 2021.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 1, commi 1-4	Prima tipologia di contributo fondo perduto Viene riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di: - tutti i soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021 - che abbiano ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) - che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo. Il contributo spetta nella misura del 100% del contributo ex Decreto Sostegni riconosciuto. Il contributo è: - corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero - riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo. Al contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, D.L. 41/2021.
Articolo 1, commi 5 - 15	Seconda tipologia di contributo a fondo perduto Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui al comma 1, a favore di:



- tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario

- titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32, Tuir e ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo non spetta:

- ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva al 26 maggio 2021;

- agli enti pubblici di cui all'articolo 74, Tuir;

- ai soggetti di cui all'articolo 162-bis, Tuir.

I soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui al comma 1 possono ottenere l'eventuale maggior valore del presente contributo. In tal caso, il contributo già ottenuto viene scomputato dal presente.

Nel caso in cui il presente contributo risulti inferiore a quello di cui al comma 1, non viene dato seguito all'istanza.

Ai fini della fruizione del contributo, l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Per chi ha beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, D.L. 41/2021, il contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;



- c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.001 e 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5.000.001 e 10 milioni di euro.

Per chi non ha beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, D.L. 41/2021, l'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

- a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.001 e 1 milione di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;
e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5.000.001 e 10 milioni di euro.

In entrambi i casi, il contributo non può mai essere superiore a 50.000 euro.

Il contributo:

- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir, e
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In tal caso, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



	1, D.L. 78/2010, all'articolo 34, L. 388/2000 e all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007. L'istanza per il contributo deve essere presentata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva di cui all'articolo 21-<i>bis</i>, D.L. 78/2010, l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021. Le modalità di effettuazione, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che individua, altresì gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «<i>Aiuti di importo limitato</i>» e 3.12 «<i>Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti</i>» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19</i>», e successive modificazioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, D.L. 41/2021.
Articolo 1, commi 16-27	Terza tipologia di contributo a fondo perduto Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a tutti i soggetti: - che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario; - titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo non spetta: - ai soggetti la cui partita Iva non è attiva al 26 maggio 2021; - agli enti pubblici di cui all'articolo 74, Tuir e



- ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis*, Tuir.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32, Tuir e ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, **in misura pari o superiore a una percentuale definita con decreto Mef.**

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, definita con decreto Mef, alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25, D.L. 34/2020, degli articoli 59 e 60, D.L. 104/2020, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter, D.L. 137/2020, dell'articolo 2, D.L. 172/2020, dell'articolo 1, D.L. 41/2021 e di cui ai commi 1 e commi 5 del presente decreto.

Il contributo non può mai superare i 150.000 euro.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In tal caso, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, all'articolo 34, L. 388/2000 e all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

L'istanza per il contributo deve essere presentata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza



	dei requisiti richiesti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di effettuazione dell'istanza, il contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario. Inoltre, con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio. L'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, D.L. 41/2021. L'efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue.
Articolo 2	Fondo per le attività chiuse per almeno 4 mesi Viene istituito un "<i>Fondo per le attività economiche chiuse</i>", con una dotazione per il 2021 di 100 milioni, a supporto delle attività economiche per le quali, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi. Con decreto Mef, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, saranno individuati i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto. Con il medesimo decreto verranno individuate le modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni. I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 <i>final</i> "<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19</i>".



Articolo 4	Proroga <i>tax credit</i> locazioni Per effetto della modifica apportata all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, D.L. 34/2020, il c.d. <i>tax credit</i> locazioni viene prorogato al 31 luglio 2021. Viene previsto che: - ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021; - ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza del calo di fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 <i>final</i> "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".
Articolo 6	Agevolazioni Tari Viene istituito un fondo, con una dotazione di 600 milioni per il 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, L. 147/2013, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, L. 147/2013, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività. Con decreto Mef, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 26 maggio 2021 saranno individuate le modalità di ripartizione del fondo. Resta



	inteso che i Comuni possono prevedere riduzioni in misura superiore alle risorse assegnate. Inoltre, i Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione.
Articolo 7, comma 3	Tax credit vacanze Modificando quanto previsto dall'articolo 176, D.L. 34/2020, la fruizione del c.d. <i>tax credit</i> vacanze viene esteso anche ai servizi prestati dalle agenzie di viaggi e <i>tour operator</i>.
Articolo 7, comma 5	Credito di imposta ristrutturazione alberghi Viene prorogato al 2022 il credito previsto dall'articolo 79, D.L. 104/2020, per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10, D.L. 83/2014.
Articolo 8	Credito d'imposta settore tessile, della moda e degli accessori Viene esteso il credito di imposta previsto dall'articolo 48-<i>bis</i>, D.L. 34/2020, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) al periodo di imposta 2021. Modificando il comma 3 dell'articolo 48-<i>bis</i>, D.L. 34/2020, è previsto che il credito d'imposta è utilizzabile nel periodo di imposta di maturazione. Inoltre, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto Mise, da adottare entro 20 giorni decorrenti dal 26 maggio 2021, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni decorrenti sempre dal 26 maggio 2021.
Articolo 9, commi 1 - 2	Rinvio riscossione



	Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020, vengono ulteriormente sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010, fino al 30 giugno 2021. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 al 26 maggio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Restano acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999.
Articolo 9, comma 3	Rinvio entrata in vigore <i>plastic tax</i> Modificando l'articolo 1, comma 652, L. 160/2019, viene rinviata l'entrata in vigore della c.d. <i>plastic tax</i> al 1° gennaio 2022.
Articolo 10, commi 3 - 4	Sostegno al settore sportivo Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, viene istituito, per il 2021, un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di <i>test</i> di diagnosi dell'infezione da Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società e Asd iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. Con un D.P.C.M., da adottare entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di



	erogazione e le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
Articolo 10, commi 8-12	Credito sportivo Viene previsto che il fondo di cui all'articolo 90, comma 12, L. 289/2002, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità previste dall'articolo 14, comma 1, D.L. 23/2020, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25% del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. Viene, inoltre, previsto che il fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, L. 1295/1957, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui sopra, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Le garanzie sono rilasciate, a titolo gratuito, alle seguenti condizioni: a) le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2021, in favore di soggetti che non abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, come documentato e attestato dal beneficiario; b) la garanzia copre fino al: 1. 100% dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di 30.000 euro e, a decorrere dal 1° luglio 2021, fino al 90%; 2. 90% dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore a 30.000 euro e fino a un massimo di 5 milioni di euro; c) a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla precedente lettera b), punto 2 sono concesse nella misura massima dell'80% e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie è innalzato a 120 mesi. Per le



	operazioni finanziarie di cui alla lettera b), punto 2, aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria; d) la garanzia non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019; e) l'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie non può superare, alternativamente: - il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019; - il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000. L'efficacia è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, T.fue.
Articolo 12	Garanzia Fondo pmi grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento Viene previsto che, in deroga alla disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti, si applicano le seguenti misure: a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a 500 milioni di euro; b) i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti; c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;



	d) il punto di stacco e lo spessore della <i>tranche junior</i> del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di <i>default</i> calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni; e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore all'80% della <i>tranche junior</i> del portafoglio di finanziamenti; f) la quota della <i>tranche junior</i> coperta dal Fondo, non può superare il 25% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti; g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80% della perdita registrata sul singolo finanziamento; h) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.
Articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c)	Garanzie Sace Viene modificato quanto previsto dall'articolo 1, D.L. 23/2020, estendendone le previsioni al 31 dicembre 2021. Le garanzie, per effetto delle modifiche al comma 2 vengono esteso oltre i 6 anni, al maggior termine di durata di 10 anni introdotto con la nuova lettera a-<i>bis</i>), previa autorizzazione comunitaria.
Articolo 13, comma 1, lettera e)	Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni Modificando l'articolo 1.<i>bis</i>.1, D.L. 23/2020, viene prorogata al 31 dicembre 2021 le garanzie rilasciate da SACE in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Articolo 13, comma 1, lettere g), h) e i)	Fondo di garanzia centrale pmi Vengono apportate alcune modifiche alle previsioni contenute nell'articolo 13, D.L. 23/2020 stabilendo che, previa notifica e autorizzazione della Commissione Europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi.
Articolo 14	<i>Capital gain start up innovative</i>



	Viene previsto che le plusvalenze <i>ex</i> articolo 67, comma 1, lettere c) e c-<i>bis</i>), Tuir, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese <i>start up innovative</i> di cui all'articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno 3 anni sono esenti da imposizione. L'esenzione si applica anche ai <i>capital gain</i> derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di pmi innovative di cui all'articolo 4, D.L. 3/2015, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno 3 anni. Parimenti esenti sono le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-<i>bis</i>), Tuir, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti a esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), Tuir, se e nella misura in cui, entro 1 anno dal conseguimento, siano reinvestite in imprese <i>start up innovative</i> di cui all'articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012 o in pmi innovative di cui all'articolo 4, D.L. 3/2015, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfrue, all'autorizzazione della Commissione Europea.
Articolo 16	Proroga moratoria pmi L'art. 16 dispone la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 della moratoria sui mutui e sulle linee di credito prevista dall'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020 e successive modifiche e integrazioni, ma con tre differenze fondamentali rispetto alle precedenti edizioni. In primo luogo, la sospensione riguarderà solo la quota capitale: dal 1° luglio 2021, quindi, dovranno essere di nuovo pagati gli interessi. Inoltre, la moratoria non sarà più automatica, ma dovrà essere richiesta, con una comunicazione che dovrà essere presentata entro il 15 giugno 2021. Infine, potranno beneficiare della proroga della moratoria solo le imprese ed i professionisti già ammessi alla data del 26 maggio 2021 alle misure di sostegno di cui al sopra citato articolo 56 DL 18/2020.



	La disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, T.fue. Entro 30 giorni decorrenti dal 26 maggio 2021, possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996.
Articolo 18	Anticipo emissione note di credito Iva Ai sensi del nuovo comma 3-<i>bis</i>, dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972, la possibilità di emettere nota di variazione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-<i>bis</i>, L.F. o dalla data di pubblicazione nel Registro Imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), L.F.; b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Ai fini della lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Per effetto delle modifiche apportate al comma 5, l'obbligo di registrazione della variazione per il cessionario non si ha nel caso di procedure concorsuali di cui alla lettera a) del comma 3-<i>bis</i>. Il nuovo comma 5-<i>bis</i>, prevede che nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-<i>bis</i>, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-<i>bis</i>, lettera a), e comma 5, secondo periodo, D.P.R. 633/1972, nel testo risultante dalle modifiche



	apportate, si applicano alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della presente norma.
Articolo 19, comma 1	Proroga cessione debiti e trasformazione in Dta Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità, introdotta con l'articolo 44- <i>bis</i> , D.L. 34/2019, di procedere alla cessione di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti con trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite a: - perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84, Tuir, alla data di cessione; - importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011, non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla data della cessione.
Articolo 19, commi 2 - 7	Super Ace Viene previsto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, che alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, si applica l'aliquota del 15%. Gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta e rilevano per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. Fruizione tramite credito di imposta Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale del 15%, corrispondente agli incrementi di capitale proprio può, alternativamente, essere fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77, Tuir in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta, quest'ultimo è restituito in



proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio. Nel caso di mancata applicazione delle previsioni di cui sopra, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.



	Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate (le cui modalità e termini saranno individuate con decreto direttoriale da adottare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto) dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio. Il credito d'imposta non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, o chiesto a rimborso. In alternativa, può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, Tuir.
Articolo 20	Utilizzo credito di imposta beni strumentali Introducendo il comma 1059-<i>bis</i>, all'articolo 1, L. 178/2020 viene previsto che per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.
Articolo 22	Innalzamenti limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili Viene elevato il limite alla compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000 a 2 milioni di euro.
Articolo 32	Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione



Viene introdotto, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché per le strutture ricettive *extra*-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, D.L. 34/2019, un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate;

c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi



	dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all'articolo 34, L. 388/200. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
Articolo 40, commi 4-6	Divieto di licenziamento Il comma 4 dispone che, per i datori di lavoro che presentano domanda di Cigo e Cigs ai sensi del comma 3, è precluso nel periodo di durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021: - l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo; restano sospese fino al 31 dicembre 2021 le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, Ccnl o clausola del contratto di appalto; - la facoltà di recedere, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dal contratto per gmo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966; restano sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7, L. 604/1966 (procedura preventiva presso l'ITL in caso di licenziamento per gmo da parte di datori con più di 15 dipendenti). Il comma 5 dispone che le preclusioni e le sospensioni richiamate al comma 4 non si applicano nei seguenti casi: - licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività d'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ.; - nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a



	livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpl; - licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione; nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. Il comma 6 specifica le modalità con le quali verranno compensate finanziariamente le minori entrate causate dall'esonero dal pagamento dell'addizionale previsto dal comma 3.
Articolo 43	Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio Viene introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio. Tale beneficio consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail; l'esonero è riparametrato e applicato su base mensile. Per poter beneficiare dello sgravio contributivo, i datori di lavoro non devono ricorrere a licenziamenti per tutto l'arco del 2021, in base ai divieti <i>ex</i> articolo 8, commi 9-11, D.L. 41/2021. Nel caso in cui il divieto di licenziamento non venga rispettato, l'esonero contributivo viene revocato in modo retroattivo e viene prevista l'impossibilità di presentare domanda di integrazione. Lo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio: - è cumulabile con altri esoneri o riduzione di aliquote, nei limiti dei contributi dovuti dai datori di lavoro; - è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 <i>final</i>, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno



	dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue.
Articolo 64, commi 6-10	Acquisto prima casa Viene introdotta l'esenzione da imposta di registro e dalle ipocatastali per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, quando sono a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un Isee non superiore a 40.000 euro annui. Nel caso in cui le cessioni sono soggette a Iva, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni nell'anno in cui l'atto è stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta. Tale credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito o essere utilizzato in diminuzione delle Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto, inoltre, può essere utilizzato in compensazione <i>ex</i> D.Lgs. 241/1997. Il credito d'imposta non dà mai luogo a rimborsi. Gli eventuali finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui sopra e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative <i>ex</i> articolo 18, D.P.R. 601/1973. In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni o di decadenza, per il recupero delle imposte dovute



	e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all'articolo 1, Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 e dall'articolo 20, D.P.R. 601/1973.
Articolo 67, comma 10	Bonus investimenti pubblicitari Viene modificato il c.d. <i>bonus</i> investimenti pubblicitari di cui all'articolo 57-<i>bis</i>, D.L. 50/2017, prevedendo che limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio è concesso: - nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche <i>online</i> - nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme recate dal Regolamento di cui al D.P.C.M. 90/2018. Per il 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, D.P.C.M. 90/2018, è presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre del medesimo anno. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 restano comunque valide.
articolo 70	Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi



	dovuti all'Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Parimenti, l'esonero è riconosciuto agli Iap, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021. Per l'esonero resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un <i>"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19"</i> e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
--	---

LA CONVERSIONE DEL DECRETO SOSTEGNI

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, la L. 69/2021, di conversione del D.L. 41/2021, il c.d. Decreto Sostegno, primo intervento del nuovo Governo a supporto del sistema economico ancora inciso dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	Proroga del termine per l'Irap erroneamente non versata In sede di conversione in legge è stata prevista la proroga al 30 settembre 2021 rispetto all'originario 30 aprile 2021, del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata e sospesa ex articolo 24, D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), nei casi di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e



	delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". L'articolo 24, D.L. 34/2020, ha stabilito che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell'Irap 2019 né della prima rata dell'acconto per il 2020. Resta fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
Articolo 1-bis	Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni In sede di conversione in legge viene aggiunto all'articolo 110, D.L. 104/2020, il comma 4-bis con cui viene concessa la possibilità di effettuare la rivalutazione nel corso di 2 esercizi, e cioè nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 o nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo. In questa seconda ipotesi la rivalutazione è consentita solamente con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo (ovvero senza l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e delle addizionali nella misura del 10%, ai sensi del comma 3 dell'articolo 110) né degli altri effetti fiscali.
Articolo 1, comma 17-bis	Compensazione cartelle con crediti verso la P.A. In sede di conversione è stato introdotto il comma 17-bis, prevedendo la possibilità di versare, per l'anno 2021, le somme relative ai carichi affidati all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 mediante la c.d. "<i>compensazione straordinaria</i>" con i crediti debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della P.A. per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.
Articolo 5-bis	Rivalutazione beni settore alberghiero e termale L'art. 5-bis del DL 41/2021 convertito introduce una disposizione di interpretazione autentica in base alla quale l'art. 6-bis del DL 8.4.2020 n. 23 conv. L. 5.6.2020 n 40, recante la disciplina della rivalutazione gratuita dei beni delle imprese dei settori alberghiero e termale, si



		interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per: • gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale; • gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'art. 102 co. 8 del TUIR. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.
Articolo 6- <i>quinquies</i>	6-	Per effetto dell'art. 6-<i>quinquies</i> del DL 41/2021 convertito, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 co. 3 del TUIR, è elevato da 258,23 a 516,46 euro anche per il 2021 (incremento precedentemente previsto per il solo 2020).
Articolo 6- <i>sexies</i>		Esenzione prima rata Imu In sede di conversione in legge è stata introdotta l'esenzione, per il solo anno 2021, dal versamento della prima rata Imu relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi che hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 41/2021. L'esenzione si applica per i soli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, «<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19</i>», e successive modificazioni.
Articolo 6- <i>septies</i>		Canoni di locazione non percepiti In sede di conversione in legge è stata estesa la detassazione prevista dall'articolo 26, Tuir, per i canoni di locazione non percepiti relativi a



	contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati precedentemente al 2020.
--	---

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1 GIUGNO AL 15 GIUGNO 2021

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1 giugno al 15 giugno 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Si segnala che l'articolo 1, comma 36-37 della L. 178/2020 ha previsto a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 la proroga al 31 maggio 2021 (in unica soluzione o in forma rateizzata) del termine di versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente o assimilati sospese dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail sospesi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza a gennaio e febbraio 2021 e delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Si ricorda infine che recentemente l'INPS con il Messaggio 13.5.2021, n. 1911 "a seguito di espresso nullaosta da parte del Ministero del Lavoro", ha comunicato la proroga al 20.8.2021 del versamento della prima rata dei contributi IVS dovuta da artigiani /commercianti in scadenza il prossimo 17.5.



SCADENZE FISSE	
10 giugno	Conservazione sostitutiva fatture elettroniche e registri contabili Ultimo giorno per la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche relative al 2019 e dei registri contabili relativi al 2019.
15 giugno	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it